2023/2236

9.11.2023

**DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 80/2023**

**del 28 aprile 2023**

**che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2023/2236]**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2021/2086 della Commissione, del 5 luglio 2021, che modifica gli allegati II e IV del regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di aggiungere i precipitati di sali di fosfato e i loro derivati come categoria di materiali costituenti nei prodotti fertilizzanti dell'UE ([1]).

(2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2021/2087 della Commissione, del 6 luglio 2021, che modifica gli allegati II, III e IV del regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di aggiungere i materiali di ossidazione termica e i loro derivati come categoria di materiali costituenti nei prodotti fertilizzanti dell'UE ([2]).

(3) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2021/2088 della Commissione, del 7 luglio 2021, che modifica gli allegati II, III e IV del regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di aggiungere i materiali di pirolisi e gassificazione come categoria di materiali costituenti nei prodotti fertilizzanti dell'UE ([3]).

(4) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Nell'allegato II dell'accordo SEE, capitolo XIV, punto 1 (Regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio), sono aggiunti i trattini seguenti:

«- **32021 R 2086**: Regolamento delegato (UE) 2021/2086 della Commissione, del 5 luglio 2021 (GU L 427 del 30.11.2021, pag. 120)

- **32021 R 2087**: Regolamento delegato (UE) 2021/2087 della Commissione, del 6 luglio 2021 (GU L 427 del 30.11.2021, pag. 130)

- **32021 R 2088**: Regolamento delegato (UE) 2021/2088 della Commissione, del 7 luglio 2021 (GU L 427 del 30.11.2021, pag. 140)».

*Articolo 2*

Il testo dei regolamenti delegati (UE) 2021/2086, (UE) 2021/2087 e (UE) 2021/2088 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

([1]) GU L 427 del 30.11.2021, pag. 120.
([2]) GU L 427 del 30.11.2021, pag. 130.
([3]) GU L 427 del 30.11.2021, pag. 140.

*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il 29 aprile 2023 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE * oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n. 77/2023 del 28 aprile 2023 ([4]).

*Articolo 4*

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 28 aprile 2023

*Per il Comitato misto SEE*
*Il presidente*
Nicolas VON LINGEN

* Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

([4]) GU L, 2023/2233, 9.11.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/2023/2233/oj.